

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2014**, il giorno **2** del mese di **ottobre**, alle ore **17.25**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Cirillo, d'Aloisio, Stramenga, Manieri, Corradini, La Morgia, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 6) ESAME ODG 26.9.14 UNIONE INTERREGIONALE
ORE 18.00
- 7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ORE 19.00
- 9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.8/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 10) GRUPPO MISTO PCT 16.10.14 (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 11) RICHIESTA 23.9.14 DOTT.SSA * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014
- 12) NOTA ON.LE COLLETTI: COMPOSIZIONE COLLEGI ARBITRALI
- 13) COMUNICAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)
- 14) PARERE C.N.F. SU SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 L. 247/12 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 15) PROCEDIMENTO PENALE QUOTIDIANO * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 16) OPINAMENTI
- 17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (25.9.14), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha depositato ricorso al C.N.F. avverso la decisione del COA del 10.10.2013, con la quale veniva irrogata la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio dell'attività professionale.

Il COA, preso atto, delibera di costituirsi a mezzo dell'Avv. Sandra Pantaleone, all'uopo, autorizzando il Presidente a rilasciare idonea procura.

b) Il Presidente rende noto che il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l'Ordine degli Avvocati de L'Aquila ha inviato nota contenente l'esito delle elezioni alle cariche del Consiglio Distrettuale di disciplina. Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che la C.C.I.A.A. ha inviato la convocazione della Consulta Provinciale delle professioni per il 3.10.2014 alle ore 12.00 presso la Sala Camplone della CCIAA di Pescara. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 17,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Di Sario Marco;
- b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila i dottori Andreoli Stefania e Ciccone Matteo, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale.

- c) Richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati della dott.ssa *. Il Consiglio, letta l'istanza della Dr.ssa * volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 247/12, esaminata la nota dell'Università G. d'Annunzio – Dipartimento Scienze Giuridiche e Sociali del 26.09.2014 a firma del direttore del Dipartimento e letto il Parere del C.N.F. del 09.04.2014 n. 20, delibera di convocare la Dr.ssa * ai sensi dell'art. 17, comma 7, l. 247/12 per la seduta del 13.11.2014, ore 18,00, avvertendola che ha facoltà di depositare memorie e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata a.r. di convocazione.
- d) Riesame della richiesta di ammissione al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto del dott. *. Il Consiglio, considerato che per l'ammissione a patrocinio legale innanzi i Tribunale del distretto della Corte di Appello non è prevista la verifica della condotta irreprensibile in relazione al C.D.F., come stabilito, invece, in relazione all'iscrizione nel Registro dei Praticanti e nell'Albo degli Avvocati (art. 17 L.P.), dispone la revoca della delibera di convocazione del 25.09.2014 e ammette il Dott. * al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L'Aquila, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti.
- e) Rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori D'Aviero Antonio, Fiorella Pierfrancesco, Ricci Eugenia, Del Ponte Tiziana, Petitti Benedetta;
- f) cancellare dall'Albo degli Avvocati De Sanctis Emanuela su domanda del 30.9.2014;
- g) cancellare dal Registro dei Praticanti le dott.sse Delli Navelli Emanuela su domanda del 30.9.14 e Cantoro Sabrina su domanda del 1.10.14;
- h) prende atto della sospensione dall'esercizio della professione dell'avv. Di Rienzo Elisa, su domanda, come previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera.
- i) prende atto della sospensione dall'esercizio della professione dell'avv. Di Ciano Marco, su domanda, come previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/07/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 29.9.14, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al decreto ingiuntivo per stipendi non pagati, TFR e ferie non godute da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/09/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 29.9.14, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * con richiesta di addebito da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione dal coniuge * con richiesta di addebito da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,

relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento TFR e mensilità dovute da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni sessanta per produrre certificazione consolare dei redditi, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni dieci per produrre copia intimazione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al decreto ingiuntivo per pagamento somme da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONS. SEGRETARIO

Alle ore 18,05 esce il Cons. Segretario e assume le funzioni il Cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per saldo spettanze lavorative maturate, TFR, ferie e indennità varie da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Avv. Guido Cappuccilli

Alle ore 18,10 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario ed esce il Cons. Cappuccilli.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento della responsabilità medica da proporre nei confronti dell'* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,15 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni per inadempimento contrattuale da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 giorni per precisare il nominativo della controparte, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione all'atto di precetto da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione per rilascio di immobile da proporre nei confronti dell'ATER Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto diniego di sospensione finanziamento chirografario ed omessa comunicazione da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni sessanta per produrre certificazione consolare dei redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni sessanta per produrre certificazione consolare dei redditi prodotti all'estero ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione negatoria ex art. 942 c.c. promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per consegna motociclo acquistato da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la propria delibera dell'8.5.14 con

la quale era stata invitata la predetta ad integrare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all'estero; considerato che a tanto non risulta aver provveduto, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, con riferimento alla comunicazione del 19.9.2014 ad oggetto "ammissione al patrocinio di *" trasmessa dalla cancelleria civile del Tribunale di Pescara il 22.9.2014 prot. *, riesaminata l'istanza depositata presso il COA, rileva che la stessa è stata dichiarata inammissibile a sensi dell'art. 79, 3 comma, e 123 DPR 115/2002, in quanto l'istante non ha fornito nei termini alcuna indicazione in merito al reddito della figlia convivente *. Da qui la necessità di pronunzia di inammissibilità.

Si manda alla segreteria per la comunicazione al Tribunale.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente dal 1.1.2014 sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data dell'8.7.2014 e parzialmente nella misura del 50% sino all'8.7.2016, data di compimento del terzo anno di età della bimba;
- l'avv. * totalmente da luglio 2014 sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data dell'8.9.2014 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2016, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2017-2019 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (CamMiNo), di concerto con la Fondazione Forum Aterni, di accreditamento

- del corso di perfezionamento su "Il Curatore-Avvocato del Minore" che si terrà a Pescara dal 29.10.14 al 24.11.14 (al fine di conseguire l'idoneità per l'iscrizione nell'elenco tenuto dai COA in materia di diritto delle persone, della famiglia e delle successioni)
- di validità per l'iscrizione nell'elenco tenuto dal COA in materia di diritto delle persone, della famiglia e delle successioni)
- di autorizzazione per rilascio attestato finale valido per l'iscrizione di cui al primo punto esclusivamente ai corsisti che abbiano presenziato all'intero svolgimento del corso (prevedendo per i praticanti con patrocinio tale possibilità subordinatamente alla abilitazione professionale),
- di n. 2 crediti per ogni singolo incontro
- di divulgazione agli iscritti dell'evento

delibera accreditare il corso di perfezionamento su "Il Curatore-Avvocato del Minore" che si terrà a Pescara dal 29.10.14 al 24.11.14, con attribuzione di due crediti formativi per ogni singolo incontro in materia di diritto civile, con lettera informativa.

Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla seduta il Cons. Corradini e il Cons. Di Silvestre..

6) ESAME ODG 26.9.14 UNIONE INTERREGIONALE

"Il Cons. Segretario riferisce che, in occasione dell'Assemblea dell'Unione Interregionale del Centro Adriatico tenutasi ad Ascoli il 26 settembre scorso, aperta anche ai componenti delle commissioni tematiche, è stato letto un ordine del giorno relativo alla iniziativa governativa di ulteriore riforma della geografia giudiziaria che è stato sottoposto al voto informale dei presenti alla fine della riunione senza verificare l'effettiva presenza degli aventi diritto al voto, cioè i Presidenti, in un momento di scarsa attenzione da parte dell'assemblea e che il testo sottoposto alla votazione conteneva la precisazione della ubicazione della Corte di Appello presso il capoluogo di regione.

Il Consiglio,

- considerato che nella riunione del COFA tenutasi a Vasto il 20 settembre scorso, all'esito di un'ampia discussione, è stato deliberato che, al fine di preservare lo spirito unitario dell'avvocatura abruzzese, la posizione da assumere a livello distrettuale è quella di riaffermare la necessità di un Corte di Appello nella Regione Abruzzo, senza ulteriori specificazioni, stante la diversa posizione tra i vari Fori sulla ubicazione della sede della Corte;
- ritenuto che il testo dell'Ordine del Giorno sottoposto all'Assemblea dell'Unione del 26 settembre scorso, così come integrato con la precisazione della ubicazione della Corte di Appello nel capoluogo, è in contrasto con la delibera del COFA del 20 settembre scorso;
- acclarato che ogni questione relativa alla sede della Corte riguarda esclusivamente l'Abruzzo e non anche le altre regioni facenti parte dell'Unione;

- considerato che l'argomento specifico non è stato oggetto di dibattito nell'Assemblea dell'Unione, nè poteva esserlo stante l'estraneità della questione rispetto all'ordine del giorno fissato nella convocazione;

- ritenuto, infine, che alla riunione hanno partecipato i componenti delle varie commissioni tematiche che non costituiscono l'Assemblea, poiché la stessa per Statuto è composta, con diritto di voto, esclusivamente dai Presidenti degli Ordini che compongono l'Unione e che, al momento della votazione, non era presente il Presidente dell'Ordine di Pescara ovvero suo delegato, così come non erano presenti altri presidenti di ordini del Distretto abruzzese,

delibera

di esprimere il proprio fermo dissenso circa le modalità di trattazione dell'argomento relativo alla iniziativa governativa di ulteriore riforma della geografia giudiziaria e di redazione del documento sottoposto al voto; esprime il proprio dissenso circa l'aggiunta di ogni riferimento alla città capoluogo come sede di Corte di Appello, stante il deliberato del COFA del 20 settembre scorso;

chiede

al Presidente del COFA ed al Presidente dell'Unione Interregionale di convocare apposita e separata riunione dei due organismi in occasione del Congresso di Venezia del 9 e 10 ottobre prossimi per trattare compiutamente l'argomento relativo all'iniziativa governativa di ulteriore riforma della geografia giudiziaria.-"

Alle ore 18,40 escono i Cons.ri Cappuccilli e Torino-Rodriguez.

7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/14 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale

Alle ore 19,20 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Cappuccilli e Torino-Rodriguez.

8) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non vi sono esposti da trattare.

9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.8/14 (RELATORE AVV. SCOPONI)

Si procede alla trattazione del procedimento disciplinare a carico del dott. *, come da separato verbale.

Alle ore 19,45 esce il Cons. Manieri.

10) GRUPPO MISTO PCT 16.10.14 (RELATORE AVV. CAPPUCCILLI)

Il COA rilevato che è fissata in data 16.10.14 la riunione del Gruppo misto di lavoro sul PCT per discutere, tra le altre cose, dell'instaurazione di una prassi di deposito di copie di cortesia degli atti e documenti già depositati telematicamente;

- ritenuto che tale adempimento è contrario ad alcune delle finalità del processo civile telematico che, tra le altre cose, mira a ridurre l'accesso alle cancellerie in modo da sgravare gli operatori di cancelleria e gli avvocati dei relativi adempimenti;

-considerato che il deposito cartaceo in aggiunta a quello telematico comporterebbe per gli avvocati ed i cancellieri un notevole incremento del carico di lavoro, tanto più alla luce delle carenze di organico del personale di cancelleria che è causa di lunghe attese agli sportelli;

- rilevato, inoltre, che le copie di cortesia dovrebbero comunque essere sottoposte al contraddittorio delle parti al fine di consentire ai difensori eventuali riscontri, con ulteriore dispendio di tempo e difficoltà logistiche;

delibera

di esprimere dissenso in sede di gruppo misto per il PCT all'adozione di tale prassi dichiarando, tuttavia, disponibilità a considerare la possibilità di contribuire in parte alle spese per la stampa degli atti da parte della cancelleria qualora tale adempimento sia ritenuto necessario.

11) RICHIESTA 23.9.14 DOTT.SSA * SU RIMBORSO CONTRIBUTO 2014

La dott.ssa *, iscritta al Registro Praticanti dal 2006, con patrocinio dal 29.11.2007 al 23 ottobre 2013, con delibera di decadenza dal patrocinio in data 13.3.2014, ha ricevuto bollettino di pagamento per € 100,00, invece che per € 80,00

Il Consiglio, preso atto della richiesta di rimborso di € 20,00, la rigetta, non sussistendo le condizioni per il rimborso.

12) NOTA ON.LE COLLETTI: COMPOSIZIONE COLLEGI ARBITRALI

Il Consiglio, esaminata la nota dell'Avv. Andrea Colletti del 24.09.2014, inviata all'indirizzo di posta elettronica personale del Presidente e la nota di risposta del Presidente in data 29.09.2014, che viene letta, delibera di ratificare la risposta del presidente e di farne proprie le argomentazioni.

13) COMUNICAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (RELATORE AVV. MANIERI)

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

14) PARERE C.N.F. SU SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 L. 247/12 (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Con il parere reso in data 9 aprile 2014 (n. 15) codesto On. C.N.F. ha affermato che:

«ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale e che trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione.

Sulla richiesta il C.O.A. dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo.

Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status.

Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità».

Il parere è stato reso su diretta sollecitazione ricevuta dal C.O.A. di Trapani che chiedeva se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 potesse essere richiesta dall'avvocato per evitare l'insorgere di situazioni di incompatibilità, ex art. 18, L. n. 247/2012 e, quindi, al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.

Questo C.O.A., pur dopo aver dato doverosa e tempestiva informazione a tutti gli iscritti del contenuto del parere *de quo*, ritiene doveroso formulare una rispettosa critica, nei termini che seguono.

È noto che il rigido regime delle incompatibilità è dettato al fine di evitare comportamenti lesivi del prestigio della professione, ed è indiscusso il fatto che detta lesione sussisterebbe tutte le volte in cui le parti cui il professionista presta assistenza, nonché l'ambiente nel quale opera, potrebbero essere portate a considerare che egli possa essere stato influenzato da interessi contrastanti.

Questo perché indipendenza ed autonomia dell'avvocato sono presidi irrinunciabili, che non possono tollerare deroga.

Al riguardo, anche al fine di sgombrare possibili sospetti di sottovalutazione della portata (fondamentale) del principio di indipendenza e di autonomia da parte di questo C.O.A., appare opportuno richiamare il principio affermato con la sentenza pronunciata in data 14 ottobre 2010 dalla Corte di Giustizia europea, a mente del quale l'appartenenza ad un ordine professionale e la soggezione alle regole di deontologia e disciplina sono condizione necessaria, ma non sufficiente, perché un professionista possa essere ritenuto pienamente indipendente, atteso che la piena indipendenza si realizza solamente quando l'avvocato operi al di fuori da un rapporto subordinato con l'impresa, a prescindere dalle condizioni contrattuali che caratterizzano tale rapporto.

Il rapporto di impiego di un avvocato pone il professionista in una situazione che, "per sua stessa natura, non consente all'avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla capacità di agire con indipendenza professionale".

A tal fine non è superfluo richiamare la previsione normativa contenuta nell'art. 1 della L. 339/2003 nella parte in cui dispone che *"le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che, a loro volta, prevedono che le disposizioni di legge e di regolamento, che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, che sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56) , non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"*.

È assai significativo che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 339/2003 sia stata rigettata dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 390/2006) e che la tesi della abrogazione tacita delle disposizioni sopra richiamate per contrasto con il D.L. n. 138/2011 di generale liberalizzazione dei servizi professionali sia stata disattesa dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. Civ. SS.UU., sent. 16.05.2013 n. 11833) per il rilievo, decisivo ed assorbente, che l'incompatibilità tra impiego pubblico part - time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente (in motivazione la S.C. spiega che la L. n. 339/2003 "è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. e l'indipendenza della professione forense onde garantire l'effettività del diritto di difesa; in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della P.A., ed è volta a garantire l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all'art. 98 Cost. - obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione - non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell'assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni; pertanto

tale "ratio", tendente a realizzare l'interesse generale sia al corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti, esclude che con la normativa in oggetto si sia inteso introdurre dei limiti all'esercizio della professione forense o comunque delle modalità restrittive della organizzazione di tale attività").

Nessun cedimento, quindi, sul fronte della difesa del principio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato, valore imperativo di interesse generale.

Non si può, però, ignorare che se – da un lato - il divieto normativo è volto a scongiurare situazione di possibile affievolimento della autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato, – dall'altro - tutto il sistema normativo che disciplina le situazioni di incompatibilità (che il divieto mira a prevenire) fonda sul principio secondo cui non c'è violazione di norme deontologiche nel caso in cui, *in concreto*, non si verifichi conflitto di interessi tale da rendere incompatibile il patrocinio.

Emblematica la fattispecie dell'avvocato che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale: siffatta situazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 1), del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (abrogato) integrava la condizione della incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

La giurisprudenza aveva però chiarito che la condizione della incompatibilità ricorreva solo qualora fosse risultato, in concreto, che tale carica comportava effettivi poteri di gestione o di rappresentanza.

Così oggi si esprime l'art. 18, lett. c) della L. n. 247/2012 che, espressamente, esclude l'incompatibilità, se la carica non attribuisce (all'avvocato – presidente del c.d.a.) poteri individuali di gestione.

E non a caso, la Suprema Corte (SS.UU. n. 11833/13 cit.) individua esigenze specifiche di interesse pubblico correlate agli inconvenienti che possono scaturire dal possibile contrasto tra la caratteristiche del lavoro subordinato e *l'effettività del diritto di difesa, l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente, il compito che assume l'avvocato di difendere gli interessi dell'assistito*, ed è di immediata percezione il fatto che tutte le situazione dianzi descritte – beninteso, da scongiurare senza possibilità di deroghe ovvero di interpretazioni riduttive – presuppongano il mantenimento dello *jus postulandi* in capo all'avvocato.

Il che non è, in caso di sospensione volontaria dall'albo.

Peraltro, non può sottacersi che una situazione piuttosto affine che quella in esame è già stata posta all'attenzione delle sezioni unite della Suprema Corte, sia pure sotto la vigenza dell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 che (con riferimento alla applicabilità, o meno, del regime delle incompatibilità delineato ex art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 al praticante senza patrocinio) ha affermato che "sia il tenore letterale delle parole usate, che lo scopo da esse perseguito dimostrano che trattasi di norma collegata **all'esercizio concreto della professione, di cui vuole garantire l'autonomia**, come del resto ultimamente riaffermato da queste stesse Sezioni Unite con sentenza n. 19496/2008 e, soprattutto confermato dagli artt. 1 e 13 de R.D. n. 37/1934, i quali riconoscono l'applicabilità dell'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 solo con riferimento ai praticanti ammessi al patrocinio" (Corte Cass. SS.UU. sent. n. 28170 del 26.11.2008).

Detta posizione, particolarmente netta ed univoca nell'affermare che il regime delle incompatibilità è direttamente collegato **all'esercizio concreto della professione, di cui vuole garantire l'autonomia**, è rinvenibile anche nelle pronunce di codesto On. Consiglio Nazionale, nelle quali si legge che il dipendente di ente pubblico può essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, ma non può ottenere l'abilitazione al patrocinio, atteso che questa configura un'ipotesi di esercizio della professione e determina una fattispecie di incompatibilità, non rientrante nella eccezione prevista dall'art. 3, 4° comma, d.r. 1538/33 (Consiglio Nazionale Forense, sentenza 12 maggio 1997, n. 57).

Quindi, non l'iscrizione all'albo (ovvero al registro dei praticanti avvocati), bensì il concreto esercizio della professione determina l'incompatibilità.

Ne deriva che, ad avviso di questo C.O.A., nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale non possono rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art. 18 della L.P., essendo le stesse non già inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo, bensì inerenti all'esercizio della professione con la concreta possibilità del patrocinio.

Per quanto sopra, il COA delibera di invitare il C.N.F. a rimeditare la posizione assunta sul tema.

15) PROCEDIMENTO PENALE QUOTIDIANO * (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Presidente dà atto che è pervenuta e-mail del 30.09.2014 a firma di *, contenente un chiarimento e le scuse da parte del giornalista circa il contenuto dell'articolo apparso sul Quotidiano "*" del 12.12.2010 - *.

Il Consiglio, letta la nota di * in merito al contenuto dell'articolo apparso sul Quotidiano "*" del 12.12.2010 - *, oggetto di procedimento penale attualmente pendente dinanzi al GUP del Tribunale di *, delibera di rimettere la querela sporta nei confronti del sig. * e del Direttore del Quotidiano "*", all'uopo, delegando il Presidente.

16) OPINAMENTI

Avv. * per * c/o * € 4.620,00.

17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito il 23.9.14 dal Cons. Squartecchia tra gli avv.ti * e * con esito negativo e delibera il non luogo a provvedere.

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE